

# Comune di Busseto

## **Regolamento per la disciplina dell'attività di sala da gioco e per l'installazione di apparecchi da gioco**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

## **Indice:**

### **Titolo I – Disposizioni generali**

ART. 1 – ATTIVITA' DISCIPLINATE

### **Titolo II – Sale da gioco**

ART. 2 – DISCIPLINA GENERALE DELLE SALE DA GIOCO

ART. 3 – CARATTERISTICHE DEI GIOCHI

ART. 4 – SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI

ART. 5 – UBICAZIONE

ART. 6 – PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI APERTURA

ART. 7 – NOMINA DEL RAPPRESENTANTE

ART. 8 – TRASFERIMENTO E MODIFICA DEI LOCALI

ART.9– ATTIVAZIONE DELLA SALA GIOCHI

ART. 10 – OBBLIGHI DEL TITOLARE

ART. 11 – ETA' RICHIESTA PER FRUIRE DELLA SALA DA GIOCO

ART. 12 – UTILIZZO DEGLI SPAZI

ART. 13 – ORARI DELLA SALA DA GIOCO

ART. 14 – SUBINGRESSO

ART. 15 – SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITA'

ART. 16 – REVOCA ,SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA

ART. 17 – ATTIVITA' COMPLEMENTARI CONSENTITE IN SALA DA GIOCO

**Titolo III - Installazione di apparecchi da gioco in attività commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento, pubblici esercizi compresi quelli di somministrazione**

ART. 18 – MODALITÀ E PROCEDURE

**Titolo IV – Norme finali**

ART. 19 – VIGILANZA E SANZIONI

ART. 20 – ENTRATA IN VIGORE

## **Titolo I**

### **Disposizioni generali**

#### **Art. 1**

#### **ATTIVITÀ DISCIPLINATE**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso degli apparecchi e congegni meccanici, automatici, semiautomatici, elettronici per giochi leciti da trattenimento e da gioco di abilità, compreso il gioco delle carte e simili, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento e pubblici esercizi.

## **Titolo II**

### **Sale da gioco**

#### **Art. 2**

#### **DISCIPLINA GENERALE DELLE SALE DA GIOCO**

1. Viene denominata sala da gioco un locale allestito per lo svolgimento di giochi leciti e dotato di almeno n° 15 apparecchi da gioco meccanici, automatici, semiautomatici o elettronici, da trattenimento e da gioco di abilità così come individuati nell'art. 1, comma 2, lettera c) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18.01.2007.
2. La gestione di sale da gioco è subordinata all'ottenimento della licenza rilasciata dal Responsabile del competente Servizio comunale ai sensi del combinato disposto degli articoli: 86 del R.D. 18.06.1931 n. 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, 19, 1° comma, punto 8 del D.P.R. 24.04.1977 n. 616, sulla base delle disposizioni recate dal presente Regolamento.
3. Le modalità di esercizio delle attività di cui ai commi precedenti sono disciplinate, oltrechè dalle disposizioni del presente regolamento, dall'art. 110 del suddetto Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

4. Fatte salve tutte le disposizioni in materia erariale e fiscale di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze–Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, le modalità di rilascio della licenza di esercizio delle attività di cui al comma 2 sono disciplinate dall'art. 86

del R.D. 18.06.1931, n° 773 recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, dall'art. 110 del medesimo T.U, nonché dal presente Regolamento.

### **Art. 3**

#### **CARATTERISTICHE DEI GIOCHI**

1. I giochi devono essere leciti e comunque quelli consentiti dalle leggi di Pubblica Sicurezza in materia e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.

2. E' consentita l'installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità indicati espressamente all'art. 110 del T.U.L.P.S., secondo le modalità, procedure ed osservanze ivi prescritte e disciplinate con specifici atti anche congiunti del Ministero dell'Interno, Ministero dell'Economia e Finanze (Agenzia delle Entrate-Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato), sin qui emanati e quelli eventuali adottati successivamente.

3. E' consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da trattenimento, purchè autorizzati anche ai sensi del D.Lgs. 27.07.2005, n. 144 e nel rispetto delle condizioni di cui al precedente comma 2.

4. Ogni apparecchio deve riportare esposto, se e in quanto dovuto, il prescritto nulla-osta dell'Amministrazione Finanziaria preposta (AAMS).

5. Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Dirigente del competente Servizio di questo Ente, secondo quanto previsto dall'art. 110 del R.D. 18.06.1931, n. 773 e dall'articolo 195 del relativo Regolamento di esecuzione (R.D. 06.05.1940, n. 635).

### **Art. 4**

#### **SUPERFICIE E CARATTERISTICHE DEI LOCALI**

1. I locali adibiti a sala da gioco devono avere una destinazione d'uso conforme alle previsioni urbanistiche vigenti, devono possedere i requisiti richiesti dal P.S.C., dal Regolamento Edilizio e dalle normative riguardanti l'igiene pubblica, devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche, per quanto riguarda l'accessibilità e la mobilità interna, e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico nonché qualsiasi altra norma vigente in materia.

2. Fatta salva l'osservanza delle norme contenute nei predetti Regolamenti e normative, i medesimi esercizi devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno.

3. I locali devono essere ben aerati e la superficie occupata dai giochi non deve superare il 50% della superficie calpestabile (sup. pavimento) complessiva, computata al netto della superficie dei servizi igienici, di altri locali distinti, quali depositi e ripostigli, nonché di spazi adibiti a specifica diversa destinazione, quali quelli eventualmente dedicati all'attività di somministrazione.

4. La superficie dei locali destinati al gioco, per il rilascio di nuove licenze, è fissata in un minimo di mq. 100, al netto della superficie dei servizi igienici richiesti.

5. Nelle sale giochi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a) della L.R. Emilia-Romagna 26.07.2003, n. 14, purché la superficie dedicata a tale attività non sia prevalente rispetto a quella in cui è svolta l'attività principale di sala giochi.

## **Art 5**

### **UBICAZIONE**

1. L'ubicazione dell'esercizio dell'attività di sala giochi è consentita solo in locali con destinazione d'uso conforme alle previsioni del P.S.C. vigente, nel rispetto della dotazione minima di parcheggi stabilita dagli strumenti urbanistici ed in osservanza delle norme del codice della strada.

2. Le sale giochi devono essere distanti almeno 200 m. da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura e strutture protette in genere.

3. Non si rilasciano nuove autorizzazioni per l'apertura di sale giochi, in locali ubicati lungo vie/piazze ricadenti all'interno del Centro storico cittadino, così come delimitato dagli strumenti urbanistici generali vigenti.

## **Art 6**

### **PRESENTAZIONE E CONTENUTI DELLA DOMANDA DI APERTURA**

1. La domanda di apertura di sala da gioco va presentata in bollo utilizzando esclusivamente l'apposita modulistica predisposta dal competente ufficio dell'Ente che consente l'autocertificazione dell'interessato in ordine al possesso dei requisiti soggettivi prescritti dalle vigenti disposizioni di pubblica sicurezza.

2. La domanda dovrà indicare: ubicazione e metratura dei locali (distintamente per servizi igienici, altri locali distinti, quali depositi e ripostigli, nonché spazi adibiti a specifica diversa

destinazione, quali quelli eventualmente dedicati all'attività di somministrazione), relativa destinazione d'uso desumibile dal certificato di abitabilità/usabilità rilasciato dal Servizio Edilizia del Comune di Busseto, titolo in base al quale i medesimi sono disponibili, capienza, denominazione utilizzata per l'insegna, numero e tipologia dei giochi installati o comunque, praticati (giochi di carte e altri da tavolo), percentuale massima di superficie calpestabile occupata dai giochi, orari di apertura.

3. Alla domanda di cui al comma 1. dovrà essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

- a) planimetria dei locali in scala 1:100 con evidenziate e quotate le esatte individuazioni della zona destinata all'attività di sala da gioco, dell'eventuale area utilizzata come attività secondaria e complementare di somministrazione, delle aree in cui sono collocati i giochi di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S., delle aree in cui sono collocati eventuali giochi da tavolo (giochi di carte e altri), dei servizi igienici, degli altri locali distinti, quali depositi e ripostigli;
- b) documentazione comprovante la disponibilità dei locali, qualora non di proprietà: o contratto di locazione o altro atto similare registrato;
- c) elenco dei giochi, in armonia con le vigenti normative in materia, e dei corrispondenti nulla-osta dell'Amministrazione Finanziaria (AAMS);
- d) documentazione di previsione di impatto acustico, firmata da tecnico abilitato, formulata ai sensi della L.R. Emilia-Romagna 09.05.01, n. 15 e della relativa deliberazione della Giunta Regionale 14.04.2004 n° 673, predisposta in relazione all'orario ed al periodo di attività.

4. La documentazione mancante deve essere prodotta, salvo proroga per comprovata necessità, entro trenta giorni dalla richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della pratica.

#### **Art. 7**

##### **NOMINA DEL RAPPRESENTANTE**

1. Le licenze rilasciate ai sensi del Testo Unico delle Leggi di P.S. sono personali e possono, comunque, essere condotte per mezzo di rappresentante ai sensi degli artt. 8 e 93 del T.U.L.P.S. medesimo;

2. Il titolare richiedente in possesso della licenza può, con comunicazione in bollo, nominare un rappresentante; questi deve dare il proprio assenso e deve essere in possesso dei requisiti soggettivi come il titolare. Detti requisiti saranno accertati d'ufficio. Il nominativo del rappresentante sarà annotato sulla licenza.

#### **Art. 8**

##### **TRASFERIMENTO E MODIFICA DEI LOCALI**

1. Il trasferimento dell'attività comporta il preventivo rilascio di una nuova licenza nel rispetto delle norme contenute negli articoli 4, 5, 6 del presente Regolamento.

2. La modifica dei locali deve essere preventivamente autorizzata e comporta il rilascio di una nuova licenza.

## **Art. 9**

### **ATTIVAZIONE DELLA SALA GIOCHI**

1. Il titolare della sala giochi deve iniziare l'attività entro sessanta giorni dal rilascio della licenza a pena di decadenza, salvo comprovata causa di forza maggiore ricorrendo la quale può essere richiesta una proroga.

## **Art. 10**

### **OBBLIGHI DEL TITOLARE**

1. Il titolare della sala giochi deve adempiere ai seguenti obblighi:

- comunicare preventivamente per iscritto, all'ufficio competente, la data di inizio dell'attività;
- esporre fuori dall'esercizio l'insegna con la scritta "SALA GIOCHI";
- tenere esposti all'interno dell'esercizio, in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, il prezzo di ciascun gioco, l'età minima di utilizzo dei giochi e la tabella dei giochi proibiti, che sarà rilasciata ai sensi dell'art. 110 T.U.L.P.S. contestualmente al rilascio della licenza di esercizio;
- consentire l'accesso ed il gioco soltanto ai maggiori di anni 14 o di età inferiore se accompagnati da un maggiorenne;
- esporre all'esterno dell'esercizio, in modo ben visibile e leggibile, un cartello con indicato l'orario di apertura e di chiusura della sala da giochi avvisando altresì preventivamente, allo stesso modo, degli eventuali giorni di chiusura dell'esercizio;
- fare in modo che esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 T.U.L.P.S. siano chiaramente visibili, espressi in lingua italiana, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti e l'eventuale divieto di utilizzo ai minori di diciotto anni.

2. Nell'attività di sala giochi dove viene esercitata anche l'attività secondaria e complementare di somministrazione alimenti e bevande di cui all'art. 4, comma 5, lettera a) della L.R. Emilia-Romagna 26.07.2003, n. 14, il titolare dovrà esporre, in modo ben visibile, un cartello dal quale si evinca che la somministrazione è consentita ai soli soggetti che usufruiscono della sala giochi.

3. Non è consentito apportare senza autorizzazione alcuna modifica dell'attività prevalente di sala giochi tesa ad aumentare la superficie dell'attività di somministrazione alimenti e bevande.

4. All'esterno della sala da gioco il titolare non potrà in alcun modo esporre insegna che pubblicizzi l'attività secondaria e complementare di somministrazione ivi ricomprendendo anche il materiale pubblicitario dei produttori e/o distributori di alimenti e/o bevande.

5. Qualsiasi modifica alla superficie dei locali adibiti all'attività di sala da gioco o di somministrazione, al numero di giochi esistenti, alla tipologia dei giochi installati e all'orario di svolgimento dell'attività dovrà essere autorizzata previa apposita richiesta in bollo.



## **Art. 11**

### **ETA' RICHIESTA PER ACCEDERE ALLA SALA DA GIOCO**

1. È fatto divieto di accedere alla sala giochi e all'utilizzo dei giochi ai minori di anni 14.
2. È vietato ai minori di anni 18 l'utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, T.U.L.P.S..
3. Il titolare dell'esercizio è tenuto ad assicurare il rispetto dei suddetti divieti anche mediante richiesta di esibizione di valido documento di riconoscimento.
4. È fatta salva ogni ulteriore diversa prescrizione dettata dal Sindaco o dal Questore in qualità di autorità locali di pubblica sicurezza.

## **Art. 12**

### **UTILIZZO DEGLI SPAZI**

1. È vietata la collocazione di apparecchi da gioco all'esterno dell'esercizio o fuori dalle aree destinate all'attività di sala da gioco.

## **Art. 13**

### **ORARI DELLA SALA DA GIOCO**

1. L'attività delle sale da gioco può essere effettuata nei limiti delle seguenti fasce orarie:
  - a) apertura non prima delle ore 10,00 antimeridiane;
  - b) chiusura non oltre le ore 24,00;
  - c) durante il periodo scolastico, con esclusione dei giorni festivi, l'accesso alla sala da gioco da parte dei minori di anni 18 è consentito solo dopo le ore 17,00, anche se accompagnati da persone maggiorenni.
2. Il Sindaco, con propria Ordinanza, potrà stabilire deroghe alle suddette fasce orarie in considerazione delle zone (residenziali, periferia ecc.) in cui sono ubicate le sale da gioco e delle problematiche di rumore, disturbo della quiete pubblica, intralcio alla viabilità eventualmente riscontrate.
3. Gli orari adottati devono essere comunicati al Comune ed esposti all'interno ed all'esterno del locale.

## **Art. 14**

### **SUBINGRESSO**

1. Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda può avvenire per atto tra vivi o a causa di morte del titolare e comporta il rilascio di nuova licenza al subentrante con le modalità previste dall'art. 7 del presente Regolamento, per quanto compatibili, e con l'applicazione dell'art. 11.

2. Nel caso di subingresso per atto tra vivi, il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio nome. A tal fine deve presentare domanda in bollo al Comune entro 60 giorni dalla data dell'atto di trasferimento dell'Azienda allegando anche copia del contratto di cessione o affitto dell'Azienda, registrato nei modi di legge (se la registrazione è in corso può essere frattanto prodotta dichiarazione notarile attestante la stipula dell'atto). Contestualmente il cedente presenta a sua volta al Comune la comunicazione di cessazione d'attività, in carta semplice, unendo, in originale, la propria licenza.

3. Nel caso di subingresso per causa di morte l'erede subentrante, ai sensi dell'art. 12 bis del R.D. 06.05.1940, n. 635, "Regolamento per l'esecuzione del testamento Unico 18.06.1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza", può, senza interruzione, continuare l'attività nei tre mesi successivi alla data del decesso del dante causa, presentando, frattanto, ai fini del rilascio del nuovo atto autorizzatorio a proprio nome, domanda in bollo, secondo le modalità di cui all'art. 7 e allegando:

- a) certificato di morte del precedente titolare;
- b) documentazione comprovante l'attribuzione della qualità di erede e dichiarazione di rinuncia da parte degli eventuali altri eredi;
- d) ricevute rilasciate dall'Ufficio del Registro e comprovanti la presentazione della dichiarazione di cui all'art. 36 del D.P.R. 26.10.1972, n. 637, ed il versamento dell'imposta di successione, se ed in quanto dovuta;
- e) originale della licenza.

4. Decorsi 365 giorni dalla data di morte del precedente titolare senza aver presentato la domanda, gli eredi decadono dal diritto di ottenere la licenza e di riprendere l'attività.

6. Il termine di cui al comma 4. del presente articolo può essere prorogato dal Responsabile del Settore competente, prima della scadenza qualora l'interessato dimostri, documentandolo, che il ritardo non è imputabile allo stesso.

## **Art 15**

### **SOSPENSIONE VOLONTARIA DELL'ATTIVITÀ**

1. Il titolare può interrompere l'attività per un massimo di otto giorni senza l'obbligo di dare alcuna comunicazione al Comune.

2. La sospensione dell'attività da nove giorni e fino a 90 giorni deve essere comunicata per iscritto.
3. Per un periodo superiore ai 90 giorni, la sospensione dovrà essere autorizzata comprovando le ragioni di necessità o la causa di forza maggiore, fino a un massimo di 365 giorni; trascorso tale periodo senza che l'esercizio venga riattivato dandone comunicazione scritta, la licenza sarà revocata.
4. Il periodo di riposo per ferie, se superiore agli otto giorni, dovrà essere comunicato con nota scritta.
5. In ogni caso la chiusura dell'esercizio va pubblicizzata con le modalità di cui all'art. 12, 1° comma.

## **Art. 16**

### **REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELLA LICENZA**

1. Oltre ad eventuali altri casi previsti dalle leggi vigenti, la licenza viene revocata:
  - a) qualora si sospenda l'attività di esercizio senza la prescritta autorizzazione per un periodo superiore a tre mesi;
  - b) per chiusura dell'esercizio, senza preventiva comunicazione, per un periodo superiore ad 8 (otto) giorni;
  - c) qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte i requisiti soggettivi di cui all'art. 11 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 773/31;
  - d) qualora il locale perda i requisiti di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del R.D. 06.05.1940, n. 635;
  - e) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico.
2. La licenza decade qualora la sala da gioco non venga attivata nei termini di cui all'art. 9.
3. La licenza è sospesa e può essere revocata in caso di recidiva nei seguenti casi:
  - a) nel caso di abuso del titolare ai sensi dell'art. 10 del T.U.L.P.S.;
  - b) per ripetuta inosservanza delle norme indicate dagli artt. 10, 11, 12, 13 del presente Regolamento;
  - c) per accertato superamento da parte dei competenti organi di controllo dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative;
  - d) per modifica totale o parziale dell'esercizio dell'attività principale;
  - e) per modifica non autorizzata della ripartizione tipologica degli apparecchi da gioco;
  - f) a seguito di accertamenti delle forze dell'ordine da cui si evinca che l'esercizio dell'attività comporti l'insorgere di problemi relativi all'ordine pubblico o intralcio al traffico veicolare o pedonale a causa dell'assembramento di persone o della presenza di autoveicoli o motoveicoli o, comunque, disturbo alla quiete pubblica.

## Art. 17

### **ATTIVITA' COMPLEMENTARI CONSENTITE IN SALA DA GIOCO**

1. Presso la sala giochi è ammessa:
  - a) l'installazione di apparecchi automatici per la somministrazione di bevande analcoliche, previa osservanza delle vigenti norme previste in materia;
  - b) l'installazione di apparecchi televisivi che trasmettono su reti normali e codificate;
  - c) l'attività di somministrazione alimenti e bevande, ai sensi dell'art. 4, comma 5, lettera a) della L.R. Emilia-Romagna 26.07.2003, n. 14, nel rispetto delle specifiche disposizioni contenute negli artt. 5, 12 e 15 del presente regolamento.
2. Negli spazi dedicati all'attività secondaria e complementare di somministrazione di cui al precedente comma, lettera c), non è consentito lo svolgimento di ulteriori giochi leciti.

## Titolo III

### **Installazione di apparecchi da gioco in attività commerciali, circoli privati, esercizi di trattenimento, pubblici esercizi compresi quelli di somministrazione**

## Art 18

### **MODALITA' E PROCEDURE**

1. Negli esercizi già muniti di autorizzazione di cui al primo e secondo comma dell'art. 86 TULPS o art 88 TULPS è consentita l'installazione di apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS, nel rispetto dei limiti numerici e delle condizioni previsti dal decreto interdirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze 27.10.2003, parzialmente modificato con decreto dello stesso Ministero in data 18.01.07 ed eventuali successive modificazioni.
2. E' soggetta a dichiarazione di inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/90 l'installazione di:
  - a. apparecchi da gioco di cui all'art. 110, commi 6 e 7 TULPS negli esercizi commerciali non in possesso di autorizzazione ex art. 88 TULPS e nei circoli privati non in possesso di autorizzazione ex art. 86 TULPS o, sempre relativamente ai circoli privati, quando i giochi vengano installati in locali diversi da quelli utilizzati per la somministrazione;
  - b. apparecchi da gioco diversi da quelli previsti dall'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS (vedi circolare del Ministero dell'Economia e delle finanze 10.04.2003 n° 2/COA/DG2003) negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 e 88 TULPS.
4. Nella denuncia di inizio attività l'interessato deve, tra l'altro, necessariamente dichiarare:

- Il numero e la tipologia degli apparecchi che intende installare nel proprio esercizio
- Di essere in possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS
- Che gli apparecchi da gioco sono muniti del Nulla osta dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (ove previsto).

5. Qualora la denuncia di cui al comma 4, non risulti correttamente compilata o corredata, si provvederà a richiedere l'integrazione dei dati mancanti da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di integrazione, pena l'archiviazione della dichiarazione stessa.

6. Le verifiche sulle denunce rese dall'interessato e l'adozione di eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività verranno effettuati a campione entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di inizio attività.

7. Prima dell'utilizzo degli apparecchi da gioco dovrà essere esposta nell'esercizio la tabella dei giochi proibiti di cui all'art. 110 TULPS, da ritirare presso il competente ufficio comunale.

8. Nei casi di subingresso senza alcuna modifica dell'attività, dalla data di presentazione della denuncia di inizio attività il subentrante può continuare ad utilizzare gli apparecchi precedentemente installati.

9. Gli apparecchi da gioco dovranno essere collocati in modo da non intralciare il regolare flusso e deflusso della clientela e non sono installabili sulle aree esterne.

10. In caso di cessazione dell'attività principale in cui gli apparecchi da gioco sono installati, la D.I.A presentata perde efficacia e deve cessare l'utilizzo degli apparecchi stessi.

11. L'orario di utilizzo degli apparecchi da gioco, salvo specifico provvedimento di limitazione, corrisponde con l'orario di esercizio dell'attività principale in cui sono installati.

## **Titolo IV**

### **Norme finali**

#### **Art. 19**

#### **VIGILANZA E SANZIONI**

1. La vigilanza sul rispetto della normativa relativa al presente regolamento è di competenza del Corpo di Polizia Municipale e delle altre Forze di Polizia.

2. Fatta salva l'applicazione delle norme di legge vigenti in materia e di quanto previsto dall'art. 18, commi 1 e 2 del presente regolamento, le violazioni alle disposizioni del regolamento medesimo sono punite con le sanzioni pecuniarie ed accessorie di seguito indicate:

- a) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 600,00.
- b) Sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 2 giorni e non superiore a tre mesi, nei casi di cui all'art. 18, comma 3.

## **Art 20**

### **ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale secondo quanto disposto dalla normativa vigente.